PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO

REGIONE TOSCANA

Bisogni Educativi Speciali

Valeria Raglianti

Ufficio Scolastico Regionale - AT Pisa

Docente di Lingua inglese

Formatrice AID

Psicopedagogista

a.s. 2020/21

INCONTRO ON-LINE

Il laboratorio è articolato in quattro momenti:

- attività di accoglienza e conoscenza;
- presentazione e discussione del tema generale dei BES declinato per i diversi ordini di Scuola;
- *break*
- organizzazione dei gruppi che si confronteranno su un aspetto specifico emerso durante il secondo momento.

L'elaborato (nome del file allegato: *DATINI2*-BES_TIZIO_CAIO_ecc) dovrà essere completato insieme agli altri membri del sottogruppo ed inviato alla docente per la validazione entro i successivi 10 giorni all'indirizzo:

vraglianti.neoassunti@gmail.com

CONTENUTI

- L. 104/92
- Linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli alunni con Disabilità 4/08/2009
- Nota MIUR N.4089 – 15/6/2010 Disturbo da deficit di attenzione e iperattività
- Normativa specifica DSA precedente la L. 170/2010
- Legge 170/2010
- DM 12 luglio 2011 + Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
- Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSAp) della Regione Toscana – 17/12/2012 27/11/2017
- Direttiva 27 /12/2012: *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*
- Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n.8: *Direttiva Ministeriale* [...] *Indicazioni operative*.
- Linee Guida del 18 dicembre 2014 per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 (Decreto per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità)
- NOTA Prot. n. 1143 del 17 maggio 2018
- NOTA **Prot. N. 562 del 3 aprile 2019, Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti.**
- D.Lgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (…)
- **O.**M. N° **172. DEL 4 DICEMBRE 2020** E LINEE GUIDA. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
- Decreto interministeriale n° 182 29/12/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

SONO SUDDIVISIBILI IN **TRE** GRANDI SOTTOCATEGORIE

disabilità

disturbi evolutivi specifici

- DSAp
- deficit del linguaggio
- ADHD
- problematiche aree non verbali

(disturbo della coordinazione motoria, disprassia)

- disturbo dello spettro autistico lieve

svantaggio

- socio- economico
- linguistico
- culturale

+ alunni e studenti con alto potenziale intellettivo

PASSAGGIO

Dall'idea di integrazione all'idea di inclusione

"ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare **Bisogni Educativi:** o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che **le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta**"

Direttiva 27 dicembre 2012: *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*"

SCHEMA CLASSICO INTERVENTO CON SOSTEGNO

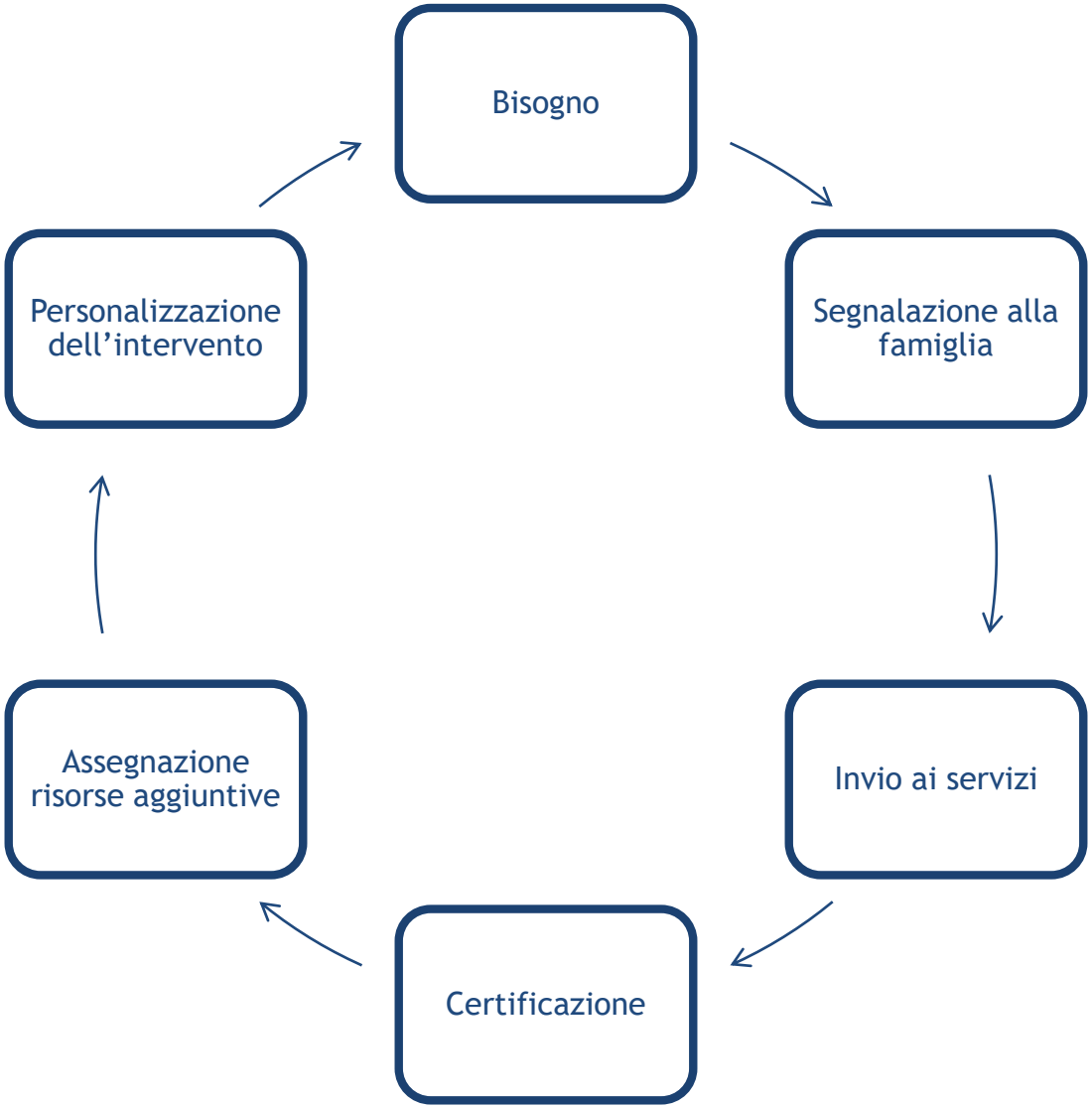

DSA E LEGGE 170/2010

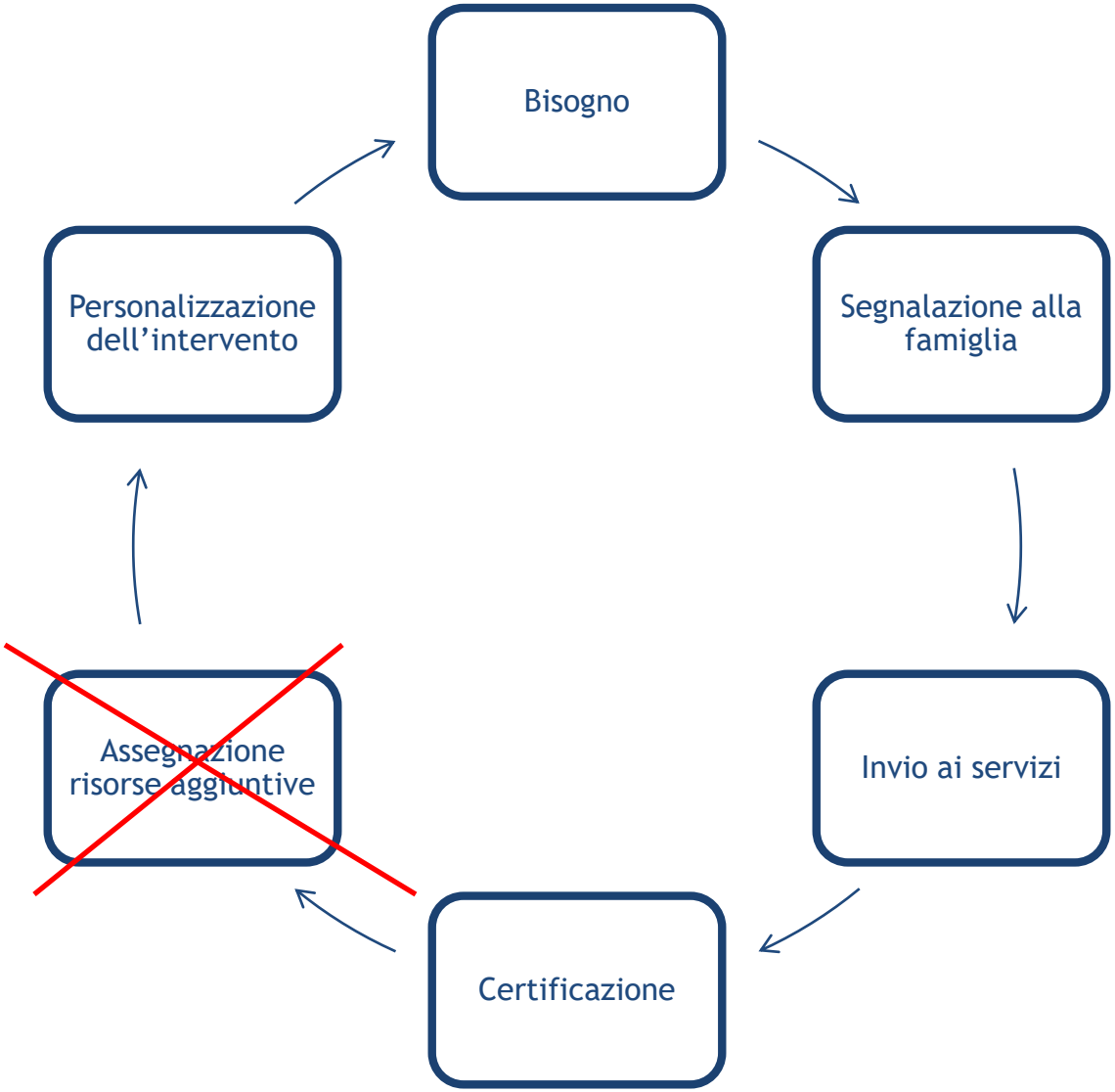

DIRETTIVA SUI BES

L'intervento è attivato dalla scuola in accordo con la famiglia

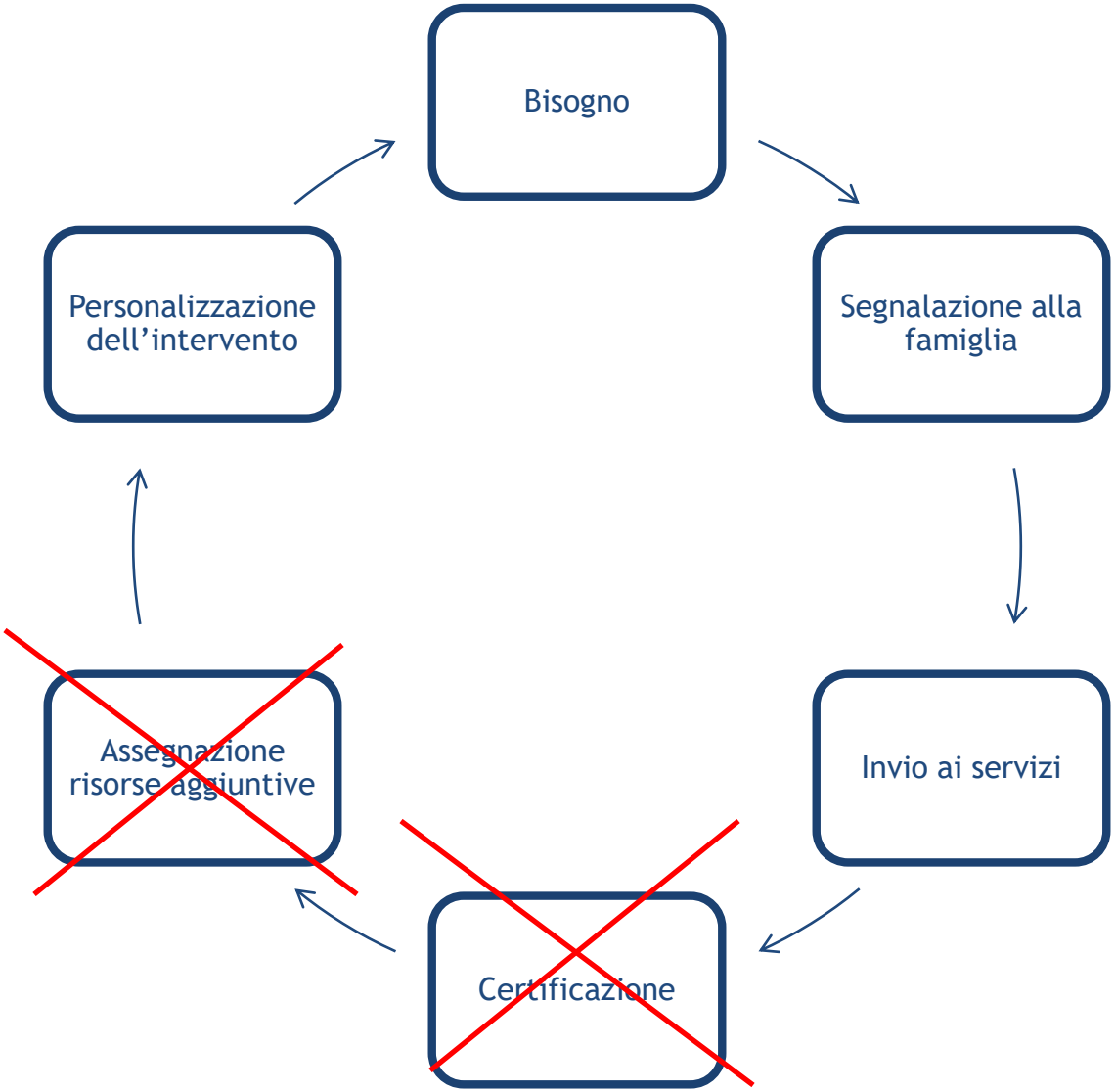

L'eventuale documentazione clinica ha un ruolo informativo

Inclusione e nuovo PEI

I nuovi modelli di PEI e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

L'adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento.

Il Decreto interministeriale

VAI ALLA SEZIONE

Documenti di accompagnamento

VAI ALLA SEZIONE

Attività di formazione

VAI ALLA SEZIONE

FAQ e Form domande

VAI ALLA SEZIONE

IL DECRETO INTERMINISTERIALE

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html

- Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020
- Linee guida - Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI
- Modello di PEI per la scuola dell'infanzia (DOC) (PDF)
- Modello di PEI per la scuola primaria (DOC) (PDF)
- Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado (DOC) (PDF)
- Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado (DOC) (PDF)
- Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento
- Tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza
- Nota n. 40 del 13 gennaio 2021

IL DECRETO INTERMINISTERIALE

Articolo 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto adotta il modello nazionale di piano educativo individualizzato e le correlate linee guida e stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità

Articolo 2 Formulazione del Piano Educativo Individualizzato

Articolo 3 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Articolo 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Articolo 5 Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento

Articolo 6 Raccordo del PEI con il Progetto Individuale

Articolo 7 Quadro informativo

Articolo 8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

Articolo 9 Ambiente di apprendimento inclusivo

Articolo 10 Curricolo dell'alunno

Articolo 11 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Articolo 12 Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza

Articolo 13 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

Articolo 14 Certificazione delle competenze

Articolo 15 Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

Articolo 16 PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo

Articolo 17 Esame della documentazione

Articolo 18 Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno

Articolo 19 Modello di Piano Educativo Individualizzato

Articolo 20 Linee guida

Articolo 21 Norme transitorie

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Nota bene:
il testo vigente accoglie le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24) e dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed infine dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

PRECEDENTI "ILLUSTRI"

- **Legge n. 517 del 4 Agosto 1977**

la "pietra miliare", il caposaldo dell'attuale modello di inclusione scolastica del nostro Paese.

- **Sentenza n. 215 del 1987 della Corte Costituzionale** → riconosce il pieno diritto allo studio degli allievi disabili, aprendo di fatto a tutti loro anche le porte della Scuola Secondaria Superiore.

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' 4/08/2009

I PARTE: IL NUOVO SCENARIO. IL CONTESTO COME RISORSA

I principi costituzionali e la legislazione italiana in materia di alunni con disabilità

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

La Classificazione Internazionale del Funzionamento dell'OMS

II PARTE: L'ORGANIZZAZIONE

Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali

Rapporti interistituzionali

III PARTE: LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA

Il ruolo del dirigente scolastico

La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti

Il personale ATA e l'assistenza di base

La collaborazione con le famiglie

NOTA MIUR 15/06/2010 ADHD

Oggetto: Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder

- indicazioni
- accorgimenti didattici

https://www.aidaiassociazione.com/wp-content/uploads/2018/12/CIRCOLARE_15-06-2010.pdf

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DISTURBI DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (AIDAI)

https://www.aidaiassociazione.com/

https://www.aidaiassociazione.com/circolare-miur/

NORMATIVA SPECIFICA DSA PRECEDENTE LA L. 170/2010

- **Circolare Ministeriale Prot. n. 4099/A/4 del 05.10.2004** - Presenta i disturbi specifici di apprendimento e indica l'adozione delle misure compensative e dispensative
- **Nota ministeriale prot.n. 26/A4 del 5.01.2005** Estende l'efficacia della C.M. precedente anche alla fase degli esami
- **Nota ministeriale prot. n. 1787 del 01.03.2005** – indicazioni sulla terza prova dell'esame di stato
- **CM 10.05.2007, prot. 4674** - Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative

  Non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera (comprese latino e greco), ma è necessario compensare mediante **assegnazione di tempi adeguati** per l'espletamento delle prove e procedere in **valutazioni più attente ai contenuti che alla forma**. Riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come **misura compensativa dovuta**.
- DPR n.122, 22.06.09 REGOLAMENTO VALUTAZIONE

  Art. 10 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 Ottobre 2010 è finalmente una legge dello Stato l'atto già approvato in via definitiva dal Senato.

La legge sancisce:

- **il diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico compresa l'Università;**
- **assicura la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici;**
- **per le famiglie è garantita la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili;**
- **inoltre, qualora non sia disponibile effettuare diagnosi presso le strutture del Ssn, la legge dà la possibilità di effettuarle presso strutture accreditate.**

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Parole da cercare... Cerca Accedi

Cos'è la dislessia? | A scuola | Servizi e formazione | News ed eventi | Associazione | Sede e sezioni

https://www.aiditalia.org/

https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola

A scuola

A scuola | Legge 170/2010 | PDP | Esami e INVALSI | Università | Dislessia Amica

Il ruolo della scuola e dei docenti

ART. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

ART. 1 – COMMI 2, 3, 4, 5

2. Ai fini della presente legge, si intende per **dislessia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per **disgrafia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per **disortografia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per **discalculia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

ART.1 - COMMI 6 E 7

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

ART. 3 DIAGNOSI

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate*.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. E`compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

ALLEGATO B1 DELIBERA 1321 27/11/2017 LINEE GUIDA DSAp REGIONE TOSCANA

Soggetti privati che possono rilasciare la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento.

Il presente allegato, **per garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche ed il completamento dell'iter diagnostico nei sei mesi** previsti dall'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, stabilisce che la certificazione di DSAp può essere rilasciata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale:

1- da **équipe** di liberi professionisti, compresi i dipendenti Asl in regime di libera professione extramoenia, composte da almeno uno psicologo iscritto all'albo dell'Ordine degli Psicologi, un Neuropsichiatra infantile con Diploma di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e un logopedista con diploma di laurea in logopedia o titolo equipollente ai sensi del DM. del 27 luglio 2000. http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5165791&nomeFile=Delibera_n.1321_del_27-11-2017-Allegato-B1

STRUTTURE ACCREDITATE

https://www.regione.toscana.it/-/strutture-private-per-la-certificazione-dei-disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsap

elenco aggiornato al **01.02.2021**

ART. 5 MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti **dispensativi** e **compensativi** di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

COMPENSARE

Tutto ciò che si dà al ragazzo per combattere le difficoltà:

- Tabelle, mappe, liste… ★
- Calcolatrice
- Computer con programmi di lettura e scrittura con cuffie, microfono
- Libri digitali, libri parlati
- Lettore umano
- "segretario"(scrive sotto dettatura del ragazzo)
- Più tempo
- …

DISPENSARE

Tutto ciò che si toglie al ragazzo per combattere le difficoltà:

- Lettura a voce alta
- Scrittura veloce sotto dettatura
- Memorizzazione di liste
- Memorizzazione di regole e definizioni
- Memorizzazione di tabelline
- Memorizzazione di poesie
- Quantità di compiti
- …

DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE 170 /2010

Il decreto esplicita le indicazioni contenute nella Legge riguardo

- alle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici,
- alle misure educative e didattiche di supporto,
- nonché alle forme di verifica e di valutazione

per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA, delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, a partire dalla Scuola dell'Infanzia sino alle università.

LINEE GUIDA

- Fanno parte integrante del Decreto le Linee Guida che forniscono ulteriori indicazioni per l'applicazione della Legge da parte di tutte le figure interessate ai processi di insegnamento/apprendimento

DECRETO

- Articolo 1 - Finalità del decreto
- Articolo 2 - Individuazione di alunni e studenti con DSA
- Articolo 3 - Linee guida
- Articolo 4 - Misure educative e didattiche
- Articolo 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati
- Articolo 6 - Forme di verifica e di valutazione
- Articolo 7 - Interventi per la formazione
- Art. 8 - Centri Territoriali di Supporto
- Art. 9 - Gruppo di lavoro nazionale
- Art. 10 - Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia

LINEE GUIDA

Le Linee guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

6. CHI FA CHE COSA

DIAGRAMMA SCHEMATICO DEI PASSI PREVISTI DALLA LEGGE 170/2010 PER LA GESTIONE DEI DSA

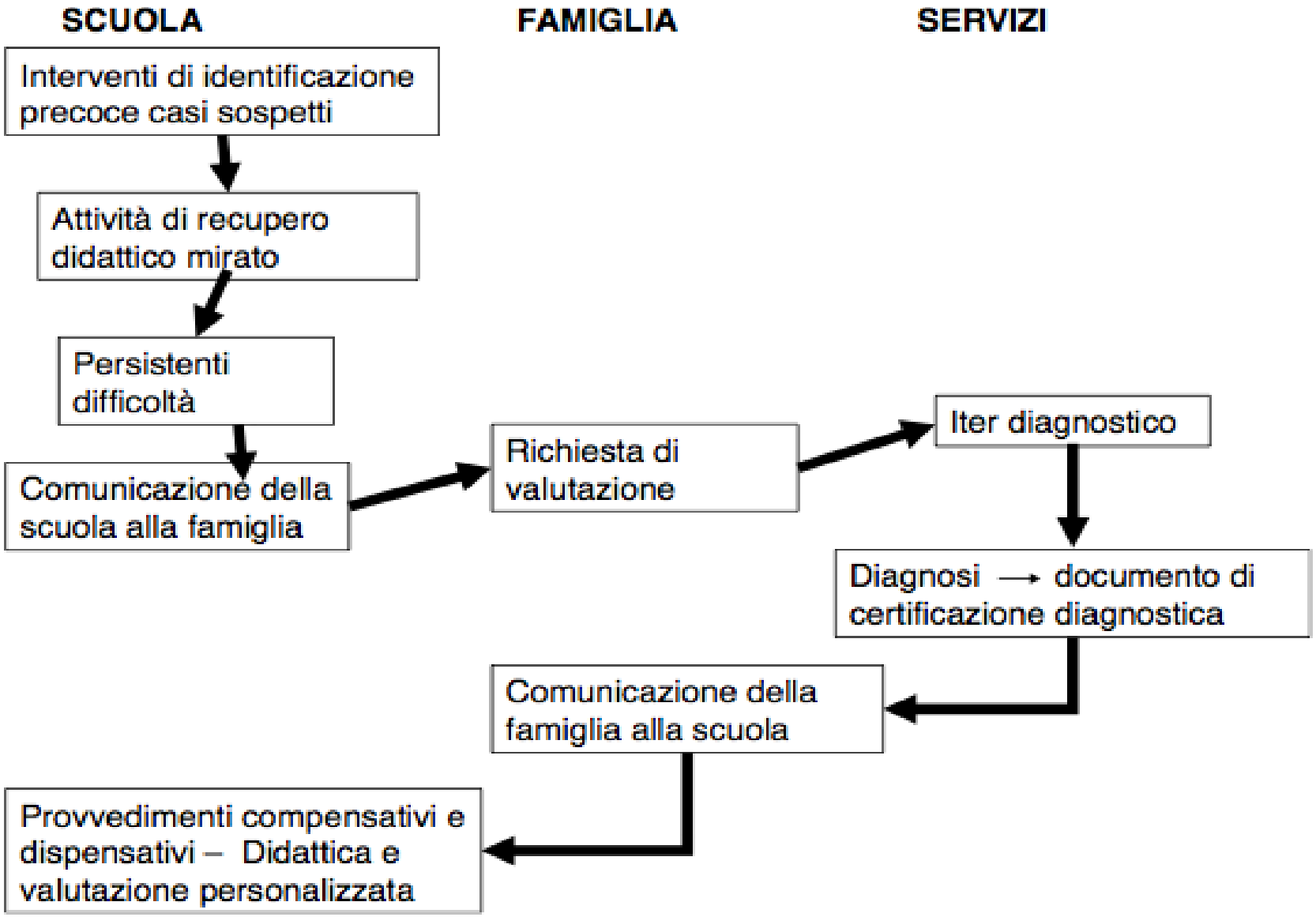

LINEE GUIDA-SINTESI LINGUE STRANIERE

I caso
diagnosi di DSA

- piano personalizzato
- didattica individualizzata e personalizzata
- misure dispensative e strumenti compensativi

II caso
diagnosi di DSA grave

- piano personalizzato con **dispensa dalla valutazione delle prove scritte**
- didattica individualizzata e personalizzata
- misure dispensative e strumenti compensativi
- sola prova orale all'esame di stato

III caso
diagnosi di DSA "con particolari gravità"e/o "comorbilità"

- "percorso didattico differenziato" con **esonero** dall'insegnamento delle lingue straniere
- esame di stato con prove differenziate
- rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

CHE COS'È IL PDP?

- **PIANO**: un programma, un progetto, una strategia.
- **DIDATTICO**: lo scopo della didattica è il miglioramento:

  - dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza dell'apprendimento dell'allievo, che comporta, quindi, una diminuzione dei tempi di studio e del dispendio di energie

  - dell'efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente
- **PERSONALIZZATO**: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del lavoro

LA DIRETTIVA MINISTERIALE SUI BES BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (DIR. 27/12/2012)

ACCOGLIE DEGLI ORIENTAMENTI DA TEMPO PRESENTI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E CHE COMPLETANO IL QUADRO ITALIANO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

il Ministero fornisce **indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni** che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma **che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale**

A tutte queste tipologie la **Direttiva** **estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure compensative e dispensative**.

C.M. N.8 DEL 6/3/2013

Individuazione alunno con BES

- Su informazioni fornite dalla famiglia attraverso diagnosi o altra documentazione clinica. La scuola può accettare qualsiasi diagnosi rilasciata dai privati riservandosi di valutare l'effettiva ricaduta sui bisogni educativi

In base ad una diagnosi

- La scuola si attiva con decisione del C. di C. o team docenti partendo dall'analisi dei bisogni educativi emersi che determinano la necessità di elaborare un PDP

Su decisione della scuola

LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 18/12/2014

1. INTRODUZIONE
2. LE BUONE PRASSI
3. RUOLI
4. FORMAZIONE

ALLEGATI

Allegato 1 – Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione

Allegato 2 – Traccia per il primo colloquio insegnanti-famiglia

Allegato 3 – Suggerimenti per un buon inserimento di un minore adottato internazionalmente

https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf

DECRETO LEGISLATIVO N. 66
13 APRILE 2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31-5-2017

ART 1 PRINCIPI E FINALITÀ

- L'inclusione scolastica riguarda <u>tutti</u>
  - dei bambini e delle bambine
  - delle alunne e degli alunni
  - delle studentesse e degli studenti
- "risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità della vita".
- **<u>L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.</u>**

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano **esclusivamente** a (…) con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia.
2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11 parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

ART.4 *VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA*

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (…)
2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, **definisce gli indicatori** per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri:

   a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica **(PAI);**
   b) **realizzazione di percorsi** per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti,
   c)livello di **coinvolgimento** dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione di cui all'articolo 10 e nell'attuazione dei processi di inclusione;
   d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche **attività formative**;
   d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, **anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione**;
   e) grado di **accessibilità** e di **fruibilità** delle risorse, attrezzature, strutture e spazi + libri di testo

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- Ricomprende la D.F. e il P.D.F.
- E' il documento propedeutico alla elaborazione del **Progetto individuale e del Piano Educativo individualizzato**
- Definisce anche le competenze professionali necessarie all'integrazione, le misure di sostegno e gli strumenti necessari
- E' redatto con la partecipazione dei genitori e con un rappresentante dell'Amministrazione scolastica, in genere un docente della scuola
- E' aggiornato al passaggio ad ogni nuovo grado dell'istruzione o quando insorgano cambiamenti significativi

IL PROGETTO INDIVIDUALE

- E’ redatto dall’Ente Locale, sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori
- Individua prestazioni, servizi e misure riguardanti tutti i contesti di vita del soggetto diversamente abile, che devono essere concordati anche con la scuola frequentata dal soggetto diversamente abile

già previsto dall'art. 14 della Legge 328/2000

ha lo scopo di realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro

IL D.LGS 96/2019: LE MODIFICHE AL D.LGS 66/2017

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107)
(GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)

Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il 12 settembre 2019, introduce alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017

+ le nuove proroghe

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=118679

di Fabio Zanardelli

NOTA PROT. N. 1143 DEL 17 MAGGIO 2018

Oggetto:

L'autonomia scolastica quale **fondamento** per il **successo formativo** di **ognuno.**

Il Regolamento dell' Autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, all'articolo 4 descrive le scuole come le istituzioni che ..(...) *concretizzano gli obiettivi nazionali in formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo*".

Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e i successivi decreti legislativi rafforzano ulteriormente l'autonomia scolastica "(,..) *per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo ,, nonché il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno.*

Gli atti formali di documentazione, condivisione e valutazione delle scelte dell'autonomia scolastica, quali ad esempio il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PdM) nonché quelli di "personalizzazione" dei percorsi, devono essere coerenti ed essenziali, senza sovrapposizioni che facciano perdere di vista il fine ultimo della progettazione: il successo formativo di tutti. **Quando allo strumento si attribuisce un valore tale da identificarlo quasi con il fine**, si rischia di assistere ad una scuola che tende a categorizzare e modellizzare, non attribuendo il giusto spazio alla riflessione professionale, collegiale e ai percorsi di ricerca azione nel contesto di riferimento.

NORMATIVA SUI BES

La documentazione proposta, seppur utile a condividere scelte e finalità, ha spesso appesantito l'attività scolastica tanto da essere intesa da molti docenti alla stregua di meri processi burocratici, rischiando così di rafforzare la percezione dei genitori che tali atti e procedure possano assicurare un diverso livello di presa in carico di alcuni alunni; in realtà l'impegno della funzione docente deve essere equo e di qualità per tutti e, per questo, diversificato secondo i diversi bisogni educativi di ciascuno

QUALI LUOGHI? QUALI STRUMENTI?

Tale ruolo (il DS) si manifesta anche tramite il riconoscimento dei luoghi essenziali di scelta, partecipazione e condivisione, quali gli organi collegiali, nonché nella possibile semplificazione ed essenzialità degli strumenti di progettazione e di riflessione, con un utilizzo funzionale dei documenti, ad esempio verbali e delibere. È possibile quindi favorire un'utile razionalizzazione che serva a riconoscere e valorizzare le risorse professionali e strumentali, a ridurre la sovrapposizione di interventi e di documentazione, talvolta, fra loro, anche poco coerenti, nella relazione tra l'agito e il dichiarato.

PDP

Oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad un' importante crescita culturale e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, economiche e strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi "normali", senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la problematicità del "caso", fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n.104/1992 e dalla Legge n.170/2010. I docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato. In questa dimensione la soluzione al problema di un alunno non è formalizzarne l'esistenza, ma trovare le soluzioni adatte affinché l'ostacolo sia superato.

CONCLUSIONI

Proposta:

“di avviare nei collegi docenti, nei dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe e di interclasse, una riflessione sull'evoluzione del contesto normativo ed organizzativo della scuola italiana, anche dando impulso a momenti di scambio professionale per la valorizzazione delle competenze e la promozione di attività di ricerca/sperimentazione didattica.”

OTTICA:

- semplificazione,
- ottimizzazione delle procedure
- valorizzazione della professionalità docente

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA: I GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html

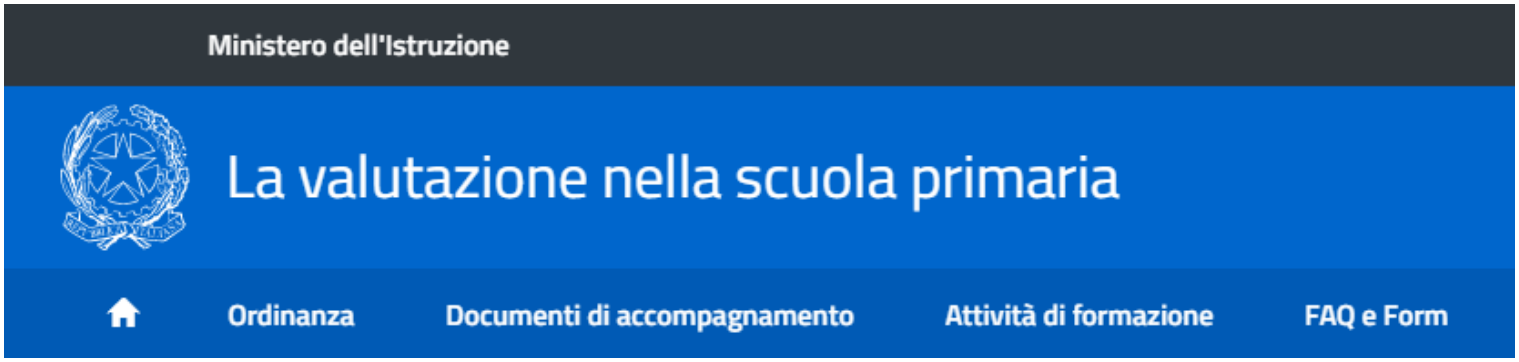

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/ordinanza.html

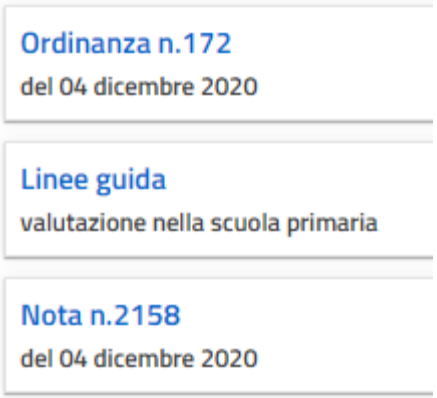

I LIVELLI di apprendimento

I docenti valutano, per ciascun alunno, il **livello di acquisizione** dei **singoli obiettivi di apprendimento.**

I LIVELLI di apprendimento

- AVANZATO
- INTERMEDIO
- BASE
- IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Quali criteri per descrivere gli apprendimenti?

Le DIMENSIONI

- **AUTONOMIA**
- **CONTINUITÀ**
- **TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE** (NOTA E NON NOTA)
- **RISORSE MOBILITATE**

- Altre dimensioni eventualmente elaborate dal Collegio Docenti (inserite nei criteri di valutazione all'interno del PTOF)

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento viene effettuata in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e dall'articolo 4, comma 2 dell'O.M. n. 172/2020:

«2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.»

Gli obiettivi di apprendimento sono quelli della classe.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e per gli obietti individualizzati appositamente predisposti.

La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con disabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI.

PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ DI GRUPPO

1 ° PROPOSTA

Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico per alunni con BES

OBIETTIVI:

- Prevenire l’insuccesso scolastico;
- Riflettere sul proprio modo di apprendere e comprendere le strategie più idonee ad affrontare le difficoltà;
- Condividere con altri studenti che presentano lo stesso disturbo il proprio disagio nei confronti dell'esperienza scolastica e affrontarlo insieme attraverso un reciproco scambio di esperienze e informazioni *(peer education)*.

2° PROPOSTA

Riflessione sulle competenze organizzative e gestionali della Scuola

ANALISI DEL PTOF E/O DEL PAI

ESEMPI:

- Presenza esplicita nel PTOF di un protocollo di accoglienza per gli alunni e studenti con certificazione diagnostica di DSA/BES
- Azioni per la rilevazione precoce delle situazioni riconducibili a rischio di DSA/BES
- Azioni per l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche
- Progetti di sensibilizzazione sulla tematica DSA/BES rivolti alle famiglie (incontri di sensibilizzazione nel passaggio tra segmenti scolastici diversi)
- Iter procedurale dopo la diagnosi per la realizzazione del PDP (**documentazione di buone prassi per rendere operativo il raccordo con la famiglia per la stesura del PDP ; presenza di strumenti osservativi per coinvolgere le famiglie , come questionari- colloqui per far emergere i punti di forza e di fragilità degli studenti ascoltando la voce dei genitori...; questionari o percorsi didattici , che puntano sulla narrazione per far emergere la voce degli studenti e del proprio modo di apprendere; pianificazione di azioni per il monitoraggio dell'efficacia del PDP;)**
- Modelli di realizzazione dell'orientamento nel passaggio tra segmenti scolastici diversi (quali sono le comunicazioni nel passaggio degli alunni e degli studenti tra ordini diversi di scuola; quali indicazioni di percorso sono forniti alle famiglie dopo la scuola secondaria di primo grado;)
- Attivazione intra-scolastica e/o extra-scolastica di laboratori didattici di potenziamento
- Percorsi di ricerca-azione innovativi sull'inclusione e progetti di riflessione sulle metodologie e **sulla didattica per l'apprendimento;**
- Formazione effettuata da enti accreditati sulla tematica DSA/BES realizzata dalla Scuola ed impegno collettivo del corpo docente
- Grado di integrazione tra metodologie didattiche e innovazione tecnologica informatica (elemento di inclusione per tutta la classe).
- Applicazione nella **pratica didattica e valutativa delle nuove impostazioni metodologiche**
- **Riflessione sui dati elementi emersi nel PAI (livello di inclusività della Scuola)**

3° PROPOSTA

ANALISI DEI NUOVI MODELLI DI PEI

RIFLESSIONI …

- In considerazione dell’avvio inoltrato dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche potranno, ancora per l’anno scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso, anche se risulta opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli.
- L’articolo 21 del Decreto 182/20 prevede infatti, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, un momento di revisione dei modelli di PEI che potranno essere eventualmente integrati o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche, perché solo l’applicazione pratica può mostrare, o meno, la loro adeguatezza.

Se si perde loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola.
È un ospedale che cura i sani e respinge i malati.

Don Milani